



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data: 11/08/2023

Protocollo N° 432761

Class: G. 900.01.1

Prat. Fasc. Allegati N° /

Oggetto: Restrizione n.74 allegato XVII del regolamento REACH (restrizione diisocianati) interazione fra regolamento diisocianati e applicazione del decreto legislativo n.81/2008 alla luce della prossima scadenza dell'ultima deroga (24 agosto 2023) prevista dal regolamento (UE) 2020/1149 della commissione del 3 agosto 2020 per quanto riguarda i diisocianati (recante modifica dell'allegato xvii del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) del parlamento europeo e del consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche) entrato in vigore il 24 agosto 2020.

Direttori Dipartimenti di Prevenzione
Direttori Servizi di Igiene e Sanità Pubblica
Direttori Servizi di Prevenzione Igiene e
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
PD NEA
Ispettori REACH CLP

delle Aziende ULSS del Veneto

Alla luce di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2020/1149, entrato in vigore il 24 Agosto 2020, ed in particolare considerato quanto previsto dalla deroga alla restrizione sull'utilizzo dei diisocianati per uso industriale e uso professionale ormai in prossima scadenza fissata al 24 Agosto 2023, tenuto conto che:

1. I diisocianati sono un ampio gruppo di composti chimici quantomeno classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1;
2. Sono composti molto diffusi e utilizzati come componenti chimici di base per composti poliuretanicici come vernici per auto, mobili, legno, adesivi, sigillanti, isolanti, schiume poliuretanicche;
3. A partire dal trascorso 24 febbraio 2022 non è più possibile immettere sul mercato diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che la concentrazione degli stessi, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso, oppure a meno che il fornitore possa garantire che il destinatario delle sostanze o delle miscele abbia le informazioni sui requisiti di formazione da parte dell'utilizzatore industriale o professionale sull'uso sicuro dei diisocianati prima del loro utilizzo e che sull'imballaggio sia presente la dicitura "A partire dal 24 agosto 2023 l'uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata", visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull'etichetta;

Con la presente, si evidenzia che a partire dal 24 Agosto 2023 non sarà più consentito l'uso industriale e professionale di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, in concentrazione superiore allo 0,1% in peso, a meno che i datori di lavoro o i lavoratori autonomi garantiscano che gli utilizzatori industriali o professionali che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) - tel. 0412791352 - 1353 - 1320 - fax. 041-2791355

prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

sostanze o in miscele per usi industriali e professionali (compresi i loro supervisori) abbiano completato con esito positivo una formazione adeguata sull'uso sicuro dei diisocianati prima del loro utilizzo (l'avvenuta formazione deve essere certificata dall'impresa).

La formazione dovrà tenere conto della specificità dei prodotti utilizzati, della loro composizione, dell'imballaggio e della progettazione e il docente dovrà essere un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale; pertanto, lo stesso dovrà essere in possesso quantomeno dei requisiti di cui al Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, ovviamente con competenze in materia di prevenzione e protezione nell'impiego di agenti chimici pericolosi.

Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo dovranno accertarsi che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato la formazione con esito positivo.

La formazione dovrà essere rinnovata con periodicità quinquennale e dovrà essere sempre certificata.

Per rispondere all'obbligo di formazione (che può svolgersi anche con modalità in e-learning od online (ad es. FAD sincrona), sono previsti tre livelli di formazione, cioè una formazione generale di base, una formazione di livello intermedio ed una formazione avanzata.

Come richiamato nel Regolamento Diisocianati siccome tale formazione dovrà essere predisposta in conformità alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di ogni Stato membro, il datore di lavoro dovrà assicurare che ciascun lavoratore, o lavoratori autonomi e coloro che sono incaricati alla supervisione di tali lavorazioni (dirigenti, preposti, coordinatori per la sicurezza, ecc...) ricevano una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, come previsto nell'art.37 del D.Lgs.81/08.

Inoltre, la formazione, ove previsto, dovrà essere accompagnata da apposito addestramento specifico che dovrà avvenire in occasione:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie nell'uso dei diisocianati.

L'addestramento andrà effettuato da persona esperta nella materia specifica e consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza dei diisocianati con l'ausilio delle attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale che risultino necessari.

L'addestramento consisterà, inoltre, nell'esercitazione applicata, per attuare le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

Per l'impiego dei DPI si dovrà adempiere in particolare alle Norme UNI-EN armonizzate di costruzione dei DPI e al Decreto interministeriale 2 maggio 2001, oltre che al Titolo III Capo II del D.Lgs.81/08 per quanto riguarda tutte le fasi di impiego dei DPI indispensabili e previsti.

Tuttavia ai sensi dell'art.227 del D.Lgs.81/08 in maniera specifica per quanto riguarda l'uso di diisocianati o di miscele che li contengono in percentuale maggiore dello 0,1%, i datori di lavoro dovranno garantire che i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano una formazione specifica che si collega perfettamente al regolamento in oggetto di cui alla RESTRIZIONE n.74 ALLEGATO XVII del REACH (RESTRIZIONE DIISOCIANATI).

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) - tel. 0412791352 - 1353 - 1320 - fax. 041-2791355

prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Infine anche secondo il D.Lgs.81/08 come per il REACH, il fornitore dovrà trasmettere ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi tutte le informazioni concernenti i diisocianati prodotti o forniti secondo quanto stabilito dal Regolamento diisocianati.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, oltre agli obblighi di formazione previsti dal Regolamento Diisocianati, questi hanno l'obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale in conformità alle disposizioni del Titolo III D.Lgs.81/08 dovendosi anche munire obbligatoriamente di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Pertanto per i lavoratori autonomi oltre all'obbligo previsto dal Regolamento diisocianati e dall'art.21 del D.Lgs.81/08 vi è anche l'obbligo di esercitare l'addestramento in tutte le fasi di impiego delle attrezzature di lavoro e di indossamento, svestizione e manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale, alla stessa stregua dei lavoratori subordinati o ad essi equiparati. Infatti sebbene l'articolo 21, comma 2, lett.b) del D.Lgs.81/08 preveda che gli stessi lavoratori autonomi relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico abbiano semplicemente la facoltà di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, in questo caso la "RESTRIZIONE DIISOCIANATI" impone che questa specifica formazione sia obbligatoria anche per loro.

Data l'importanza degli aggiornamenti normativi di cui sopra e delle correlate implicazioni in materia di uso sicuro dei prodotti chimici a tutela della salute e sicurezza, si chiede di dare massima diffusione della presente nota alle aziende del proprio territorio di competenza interessate all'uso/produzione di diisocianati.

Distinti saluti.

DIREZIONE PREVENZIONE,
SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA

Direttore
dr.ssa *Francesca Russo*

U.O. Prevenzione – Sanità Pubblica
Direttore: dr. Michele Mongillo
P.O. Tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro
Dr. Giovanni Benzoni – tel. 0412791312
Referente istruttoria: Dr.ssa Sonia Russo
Segreteria tel. 0412791311

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) – tel. 0412791352 – 1353 - 1320 - fax. 041-2791355
prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

REGIONE ABRUZZO

REGIONE ABRUZZO

Il presente documento ha lo scopo di illustrare le attività e le iniziative della Regione Abruzzo nel campo della cultura e del turismo. L'obiettivo è quello di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico della regione, favorendo lo sviluppo economico e sociale delle aree rurali e montane.

Le attività principali della Regione Abruzzo in questo settore sono:

- la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico;
- la promozione e lo sviluppo del turismo;
- la promozione e lo sviluppo delle attività culturali e ricreative;
- la promozione e lo sviluppo delle attività turistiche e ricreative.

Le iniziative principali della Regione Abruzzo in questo settore sono:

- la promozione e lo sviluppo del turismo;
- la promozione e lo sviluppo delle attività culturali e ricreative;
- la promozione e lo sviluppo delle attività turistiche e ricreative.

REGIONE ABRUZZO

REGIONE ABRUZZO

Il presente documento ha lo scopo di illustrare le attività e le iniziative della Regione Abruzzo nel campo della cultura e del turismo. L'obiettivo è quello di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico della regione, favorendo lo sviluppo economico e sociale delle aree rurali e montane.

Le attività principali della Regione Abruzzo in questo settore sono:

- la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico;
- la promozione e lo sviluppo del turismo;
- la promozione e lo sviluppo delle attività culturali e ricreative;
- la promozione e lo sviluppo delle attività turistiche e ricreative.

Le iniziative principali della Regione Abruzzo in questo settore sono:

- la promozione e lo sviluppo del turismo;
- la promozione e lo sviluppo delle attività culturali e ricreative;
- la promozione e lo sviluppo delle attività turistiche e ricreative.